PROVINCIA DI TREVISO

Settore Affari Legali, Contratti e Provveditorato
Ufficio Provveditorato

FOGLIO D'ONERI

INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI FAUNA ITTICA SALMONICOLA ADULTA PER L'ANNO 2018

INDICE:

ART. 1	OGGETTO DELLA FORNITURA
ART. 2	IMPORTO DELLA FORNITURA
ART. 3	PERIODI DI CONSEGNA
ART. 4	MODALITA' TEMPI E LUOGHI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
ART. 5	SPECIFICHE PER LA DETERMINAZIONE DI IDONEITA'
ART. 6	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 7	SUBAPPALTO
ART. 8	OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO E DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 9	RESPONSABILITA' PER DANNI
ART. 10	PENALITA' E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
ART. 11	ESECUZIONE IN DANNO
ART. 12	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART. 13	CONTROVERSIE

Articolo 1 - Oggetto della fornitura

Il presente Foglio d'oneri ha per oggetto la fornitura di fauna ittica salmonicola adulta per il ripopolamento delle acque provinciali, suddivisa nei seguenti lotti:

- ➔ LOTTO n. 1 – TROTE FARIO lunghezza 27-30 cm, peso complessivo di minimo kg. 2.900 kg;
- ➔ LOTTO n. 2 – TROTE IRIDEE lunghezza 27-30 cm, peso complessivo di minimo kg. 1.200 Kg.

Il numero di kg. da fornire esattamente per ciascun lotto sarà quello indicato nel preventivo presentato.

Articolo 2 – Importo della fornitura

L'importo complessivo della fornitura, comprensivo di tutte le spese di trasporto e di quant'altro necessario a garantire la fornitura a regola d'arte, è pari ad **Euro 13.524,00.= Iva esclusa,** per il lotto n. 1 – TROTE FARIO e di **Euro 4.508,00.= Iva esclusa**, per il Lotto n. 2 – TROTE IRIDEE.

Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza.

Articolo 3 - Periodi di consegna

L'intero quantitativo dovrà essere consegnato durante la stagione di pesca 2018 a partire dalla fine del mese di febbraio con massimo 3 consegne per ogni lotto.

Articolo 4 - Modalità, tempi e luoghi di consegna della fornitura

Tempi e luoghi di consegna della fornitura verranno comunicati all'Affidatario direttamente dall'Ufficio Pesca dell'Ente.

La fauna ittica di cui al presente Foglio d'Oneri dovrà essere consegnata e seminata, franco fiume, con mezzi di trasporto della Ditta Affidataria, nel rispetto delle norme di tracciabilità degli spostamenti di animali d'acquacoltura, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 148/2008 e successive modifiche.

Articolo 5 – Specifiche per la determinazione di idoneità

Il materiale potrà essere controllato, prima della semina, nelle vasche dell'allevamento per verificarne l'idoneità.

Al momento della consegna il materiale sarà controllato direttamente nelle vasche di trasporto e verrà verificata la corrispondenza con quanto richiesto e il peso totale del quantitativo consegnato.

Almeno il 50% del numero di esemplari campionati casualmente (non inferiore a 20) dovrà presentare tutte le pinne in condizioni integre. In mancanza di tali requisiti, la fauna ittica sarà dichiarata non idonea alla semina e non ritirata.

L'Amministrazione Provinciale si riserva l'eventuale risarcimento dei danni.

Tutto il materiale deve essere certificato e garantito indenne da ogni forma di malattia e parassitosi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 148/2008 e successive modifiche.

La Ditta deve specificare l'origine della fauna ittica (nazionale o estera).

Articolo 6 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà dopo l'effettiva verifica de quantitativi e dell'idoneità del materiale ittico consegnato, nei periodi concordati, previa presentazione di regolari fatture.

Le fatture in formato elettronico, intestate a Provincia di Treviso – Ufficio Pesca – Via Cal di Breda 116 - Treviso, devono riportare il codice univoco (UNIFAX) tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento della fornitura.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento del documento contabile che dovrà essere emesso entro 30 giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione, accertato con le modalità di cui al precedente art. 5.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad Euro cinquemila, l'Amministrazione verifica se il Fornitore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, l'Ente non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Articolo 7 - Subappalto

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di presentazione del preventivo, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Articolo 8 - Obblighi dell'affidatario e del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L' Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 9 - Responsabilità per danni

L'affidatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione Provinciale per i danni provocati nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto l'affidatario è responsabile per i danni derivanti a terzi dall'operato proprio e dei propri dipendenti. Dovrà inoltre adottare tutte le cautele necessarie a garantire idonee condizioni di sicurezza e la prevenzione di infortuni nell'esecuzione dell'attività.

Articolo 10 – Penalità e risoluzione contrattuale

La Provincia si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, la penale di Euro 150,00.= per quantitativi consegnati in difetto rispetto alle specifiche prescrizioni comunicate dall'Ufficio Pesca dell'Ente.

Le irregolarità verranno notificate alla ditta a mezzo posta elettronica. L'Amministrazione Provinciale avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della fattura presentata.

E’ fatta salva la facoltà della Provincia di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, a tutto rischio e danno dell’impresa affidataria con riserva del risarcimento dei danni cagionati alla Provincia stessa, qualora la fornitura non venga effettuata secondo quanto pattuito e l’impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione degli stessi, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione, a sanare le inadempienze contrattuali.

Articolo 11 – Esecuzione in danno

Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Provincia potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario stesso, al quale saranno

addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Provincia.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Provincia potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'affidatario.

Articolo 12 – Domicilio legale della Ditta Affidataria

L'affidatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Treviso. Qualora non vi provveda, il domicilio legale si intende presso l'Ufficio del Dirigente del Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura - Polizia Provinciale della Provincia di Treviso, sita in Treviso Via Cal di Breda 116.

Articolo 13 - Controversie

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

_____ lì _____

PER LA DITTA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE